### Città di Alessandria

#### Provincia di Alessandria

### VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 04/06/2020

OGGETTO: COSAP - MODIFICA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46/44 -89/18060 DEL 26/03/2019

L'anno **2020** il giorno **4** del mese di **Giugno** alle ore 20.30 **con la modalità della videoconferenza presso il collegamento ipertestuale https://global.gotomeeting.com/join/317956773**, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

#### Risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco	SI	IACOVONI Lorenzo	SI
ABONANTE Giorgio Angelo	SI	LOCCI Emanuele	SI
ANNARATONE Simone	NO	LUMI Gian Paolo Giuseppe	SI
AUTANO Danilo	SI	MALAGRINO Diego	SI
BARRERA Maria Enrica	SI	MAZZONI Enrico	SI
BERTA Paolo	SI	MICO' Caterina	SI
BIANCHINI Giuseppe	NO	ONETO Vittoria	SI
BOVONE Mauro	SI	ONETTI Elisabetta	NO
BOVONE Simonetta	SI	PASSALACQUA Carmine	NO
BUZZI Chiara	SI	PAVANELLO Evaldo	SI
CASTELLANO Piero	NO	POGGIO Angela Maria	NO
CASTELLI Ezio	SI	RAVAZZI Giovanni	SI
DEMARTE Vincenzo	SI	ROSSA Maria Rita	SI
FOGLINO Stefano Luigi Maria	NO	RUFFATO Daniela	SI
GENTILUOMO Francesco	SI	SCIAUDONE Maurizio	NO
GUAZZOTTI Pierpaolo	SI	SERRA Michelangelo	SI
GUERCI Federico Stefano	NO		

Presenti: 24 Assenti: 9

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. LOCCI Emanuele nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Ganci Francesca ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Consiglio Comunale 25 del 04/06/2020

OGGETTO: COSAP - MODIFICA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46/44 -89/18060 DEL 26/03/2019

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### su proposta dell'Assessore alla Programmazione Finanziaria – Cinzia Lumiera

**PREMESSO** che con D. Lgs. N. 446 del 15 dicembre 1997 veniva istituito il canone per l'occupazione suolo pubblico;

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 18 del 18/02/2000 il Consiglio Comunale approvava il Regolamento Comunale "Disciplina e applicazione del Canone per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche C.O.S.A.P.", successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 15/1/2001, n. 20 del 25/2/2002, n. 31 del 10/3/2003, n. 197 del 15/12/2003, n. 62 del 28/6/2004, n. 18 del 13/02/2014, n. 70/215/332 del 09/08/2012, n. 82 del 28/06/2013, n. 92 del 18/07/2013, n. 18 del 13/02/2014 e n. 22/45/70 del 11/03/2016, n. 121/365/519/16120 del 29/12/2016 n. 46/44-89/18060 del 26/03/2019;

#### PRESO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 290 dell'11/03/2015 è stata approvata in via definitiva l'aggiudicazione di affidamento in concessione del servizio di accertamento, riscossione volontaria e coattiva delle seguenti Entrate: Imposta comunale di Pubblicità ed accessori conseguenti e diritti sulle pubbliche affissioni, Canone per l'occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) permanente e temporanea, Canoni patrimoniali non ricognitori alla Società I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. per la durata di anni tre (01/07/2015 30/06/2018);
- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 29/06/2015 con decorrenza 1° luglio 2015;
- con determinazione dirigenziale n. 1860 del 28/06/2018 è stata prevista la ripetizione del contratto con il concessionario ICA srl per il periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2021 per il servizio sopracitato;

**RILEVATO** che da una rilettura dell'ultima versione del Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 46/44-89/18060 del 26/03/2019, occorre apportare delle precisazioni per rendere più agevole l'interpretazione sull'applicazione del canone da parte del Concessionario ai contribuenti in particolare :

- all'art. 52 viene proposta l'individuazione del calcolo dell'indennità dovuta per le occupazioni abusive con facoltà di valutare l'eventuale valore percentuale da applicare come maggiorazione;
- all'art. 52 si precisa che il calcolo degli interessi legali è effettuato sull'indennità dovuta;
- all'art. 52 si evidenzia che il calcolo della sanzione amministrativa pari al 100% è calcolata sull'indennità al netto degli interessi legali;
- all'art. 53, si propone la modifica della data di entrata in vigore al 01/01/2020

**RITENUTO** pertanto di proporre le seguenti modifiche:

#### TESTO VIGENTE

#### Articolo 52

#### Indennità e Sanzioni amministrative

1. In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applicano le seguenti indennità e sanzioni amministrative pecuniarie, oltre agli interessi di mora al tasso legale calcolati sulle somme dovute a titolo di canone.

INDENNITA' E
SANZIONE
Sono dovuti oltre

VIOLAZIONE

Occupazione

abusiva ex articolo 11	canone:  Interessi legali calcolati a decorrere dall'1/1 dell'anno in cui è stata rilevata l'occupazione abusiva sino alla data del versamento  Indennità pari al 30% del canone dovuto  Sanzione amministrativa di importo pari al 100% del canone dovuto
Omesso	Sono dovuti oltre al
pagamento del canone	canone:  > Interessi legali calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento e sino alla data del versamento > Sanzione amministrativa di importo pari al 100% del canone dovuto
Ritardato o parziale pagamento del canone	Sono dovuti oltre al canone totale o parziale non pagato:  Interessi legali calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento e sino alla data del

#### **TESTO MODIFICATO**

#### Articolo 52

#### Indennità e Sanzioni amministrative

 In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applicano le seguenti indennità e sanzioni amministrative pecuniarie, oltre agli interessi di mora al tasso legale

.

VIOLAZIONE	INDENNITA' E
Occupazione abusiva ex articolo 11	SANZIONE  Sono dovuti:  Indennità pari al canone dovuto  Interessi legali calcolati sull'indennità a decorrere dall'1/1 dell'anno in cui è stata rilevata l'occupazione abusiva sino alla data del versamento  Sanzione amministrativa di importo pari al 100% dell'indennità dovuta al netto degli interessi
Omesso pagamento del canone	Sono dovuti oltre al canone:  > Interessi legali calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento e sino alla data del versamento  > Sanzione amministrativa di importo pari al 100% del dell'indennità dovuta
Ritardato o parziale pagamento del canone	Sono dovuti oltre al canone totale o parziale non pagato:  > Interessi legali calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di

- versamento
- Indennità pari al 10% del canone dovuto e non pagato, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza
- Indennità pari al 30% del canone dovuto e non pagato, se il pagamento avviene oltre 30 giorni dalla data di scadenza e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.
- Al ritardato, anche parziale, pagamento occupazioni delle permanenti temporanee oltre il 30 giugno successivo a quello dell'anno di competenza viene applicata una sanzione amministrativa importo pari al 50% del canone dovuto e non pagato
- 1bis. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del canone complessivamente dovuto dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a €uro 5,00.
- 2. Le indennità e sanzioni di cui al comma 1 si intendono applicate per ogni singola occupazione.
- 3. Le violazioni di cui al comma 1 vengono accertate dal Comune ovvero dal concessionario del servizio che provvede a notificare apposito atto di contestazione al trasgressore, con indicazione dei fatti attribuiti, delle norme applicate, delle somme dovute a titolo di canone, indennità, sanzioni ed interessi. L'atto di contestazione deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione e l'indicazione dell'organo al quale proporre ricorso.
- 4. Le spese di accertamento e notificazione dell'atto di contestazione sono poste a carico del trasgressore.
- 5. Avverso l'atto di contestazione gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento e avvalersi, nei casi previsti dalla legge, anche dell'istituto della mediazione.
- 6. Nel caso di mancata impugnazione nel termine predetto, il provvedimento di contestazione ed irrogazione di canone, indennità, sanzioni e/o

- pagamento e sino alla data del versamento
- Indennità pari al 5% del canone dovuto e non pagato, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza
- Indennità pari al 15% del canone dovuto e non pagato, se il pagamento avviene oltre 30 giorni dalla data di scadenza e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.
- > Al ritardato, anche parziale, pagamento delle occupazioni permanenti temporanee oltre il 30 giugno successivo a quello dell'anno di competenza viene applicata una sanzione amministrativa di importo pari al 25% del canone dovuto e non pagato
- 1bis. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del canone complessivamente dovuto dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a €uro 5,00.
- 2. Le indennità e sanzioni di cui al comma 1 si intendono applicate per ogni singola occupazione.
- 3. Le violazioni di cui al comma 1 vengono accertate dal Comune ovvero dal concessionario del servizio che provvede a notificare apposito atto di contestazione al trasgressore, con indicazione dei fatti attribuiti, delle norme applicate, delle somme dovute a titolo di canone, indennità, sanzioni ed interessi. L'atto di contestazione deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione e l'indicazione dell'organo al quale proporre ricorso.
- 4. Le spese di accertamento e notificazione dell'atto di contestazione sono poste a carico del trasgressore.
- 5. Avverso l'atto di contestazione gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento e avvalersi, nei casi previsti dalla legge, anche dell'istituto della mediazione.
- 6. Nel caso di mancata impugnazione nel termine predetto, il provvedimento di contestazione ed

interessi diviene definitivo.

7. Possono essere irrogate senza previa contestazione le sanzioni per omesso e ritardato pagamento del canone.

irrogazione di canone, indennità, sanzioni e/o interessi diviene definitivo.

7. Possono essere irrogate senza previa contestazione le sanzioni per omesso e ritardato pagamento del canone.

#### Articolo 53

### Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- 2. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2018 vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento..

#### Articolo 53

### Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- 2. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020 vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento..

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. che stabilisce che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, che prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, "a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

**DATO ATTO** che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., per quanto non disciplinato dal regolamento citato nella presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

**RILEVATO** che le modifiche proposte al Regolamento in oggetto, tramite il presente atto, può comportare riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

## propone alla Giunta Comunale di sottoporre al Consiglio Comunale

per i motivi esposti in premessa, l'approvazione delle seguenti modifiche al vigente regolamento su COSAP :

#### TESTO MODIFICATO TESTO VIGENTE Articolo 52 Articolo 52 Indennità e Sanzioni amministrative Indennità e Sanzioni amministrative 1. In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel 2. In caso di violazioni delle disposizioni presente Regolamento, si applicano le seguenti contenute nel presente Regolamento, si indennità e sanzioni amministrative pecuniarie, oltre applicano le seguenti indennità e sanzioni agli interessi di mora al tasso legale calcolati sulle amministrative pecuniarie, oltre agli interessi somme dovute a titolo di canone. di mora al tasso legale VIOLAZIONE INDENNITA' E **SANZIONE** VIOLAZIONE INDENNITA' E Occupazione Sono dovuti oltre abusiva ex articolo **SANZIONE** canone: legali Occupazione Sono dovuti: Interessi abusiva ex articolo calcolati a decorrere Indennità pari al dall'1/1 dell'anno in 11 canone dovuto cui è stata rilevata Interessi legali l'occupazione calcolati abusiva sino alla sull'indennità data del versamento decorrere dall'1/1 Indennità pari al 30% dell'anno in cui è del canone dovuto stata rilevata Sanzione l'occupazione amministrativa abusiva sino alla data importo pari al 100% del versamento del canone dovuto > Sanzione amministrativa importo pari al 100% dell'indennità dovuta netto degli al interessi Omesso dovuti Sono oltre pagamento del canone: canone Omesso pagamento Interessi legali Sono dovuti oltre del canone calcolati a decorrere canone: dal giorno Interessi legali successivo a quello calcolati a decorrere scadenza del giorno

di

del

successivo a quello

del

sino

di

scadenza

pagamento e

termine

termine

versamento

alla

pagamento e sino

data

	<ul> <li>Sanzione         <ul> <li>amministrativa di</li> <li>importo pari al 100%</li> <li>del canone dovuto</li> </ul> </li> </ul>
Ritardato o parziale pagamento del canone	Sono dovuti oltre al canone totale o parziale non pagato:  > Interessi legali

C

- li calcolati a decorrere giorno dal successivo a quello scadenza del termine di pagamento e sino alla data del versamento
- Indennità pari al 10% del canone dovuto e non pagato, se il avviene pagamento entro 30 giorni dalla data di scadenza
- Indennità pari al 30% del canone dovuto e non pagato, se il pagamento avviene oltre 30 giorni dalla data di scadenza e comunque entro il 30 dell'anno giugno successivo a quello di competenza.
- Al ritardato, anche parziale, pagamento delle occupazioni permanenti temporanee oltre il 30 giugno successivo a quello dell'anno di competenza viene applicata una sanzione amministrativa di importo pari al 50% del canone dovuto e non pagato

1bis. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del canone complessivamente dovuto dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a €uro 5,00.

- 2. Le indennità e sanzioni di cui al comma 1 si intendono applicate per ogni singola occupazione.
- 3. Le violazioni di cui al comma 1 vengono accertate dal Comune ovvero dal concessionario del servizio che provvede a notificare apposito atto di contestazione al trasgressore, con indicazione dei fatti attribuiti, delle norme applicate, delle somme

alla data del versamento Sanzione amministrativa di importo pari al 100% del dell'indennità dovuta

Ritardato o parziale pagamento canone

Sono dovuti oltre canone totale o parziale non pagato:

- Interessi legali calcolati a decorrere giorno successivo a quello del di scadenza termine di pagamento e sino data del alla versamento
- Indennità pari al 5% del canone dovuto e non pagato, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza
- Indennità pari al 15% del canone dovuto e non pagato, se il pagamento avviene oltre 30 giorni dalla data di scadenza e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.
- Al ritardato, anche parziale, pagamento delle occupazioni permanenti temporanee oltre il 30 giugno successivo a quello dell'anno di competenza viene applicata una sanzione amministrativa di importo pari al 25% del canone dovuto e non pagato

1bis. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del canone complessivamente dovuto dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a €uro 5.00.

- 2. Le indennità e sanzioni di cui al comma 1 si intendono applicate per ogni singola occupazione.
- 3. Le violazioni di cui al comma 1 vengono accertate dal Comune ovvero dal concessionario del servizio che provvede a notificare apposito atto di contestazione al trasgressore, con indicazione dei

dovute a titolo di canone, indennità, sanzioni ed interessi. L'atto di contestazione deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione e l'indicazione dell'organo al quale proporre ricorso.

- 4. Le spese di accertamento e notificazione dell'atto di contestazione sono poste a carico del trasgressore.
- 5. Avverso l'atto di contestazione gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento e avvalersi, nei casi previsti dalla legge, anche dell'istituto della mediazione.
- 6. Nel caso di mancata impugnazione nel termine predetto, il provvedimento di contestazione ed irrogazione di canone, indennità, sanzioni e/o interessi diviene definitivo.
- 7. Possono essere irrogate senza previa contestazione le sanzioni per omesso e ritardato pagamento del canone.

- fatti attribuiti, delle norme applicate, delle somme dovute a titolo di canone, indennità, sanzioni ed interessi. L'atto di contestazione deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione e l'indicazione dell'organo al quale proporre ricorso.
- 4. Le spese di accertamento e notificazione dell'atto di contestazione sono poste a carico del trasgressore.
- 5. Avverso l'atto di contestazione gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento e avvalersi, nei casi previsti dalla legge, anche dell'istituto della mediazione.
- 6. Nel caso di mancata impugnazione nel termine predetto, il provvedimento di contestazione ed irrogazione di canone, indennità, sanzioni e/o interessi diviene definitivo.
- 7. Possono essere irrogate senza previa contestazione le sanzioni per omesso e ritardato pagamento del canone.

#### Articolo 53

### Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- 2. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2018 vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento..

#### Articolo 53

### Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- 2. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020 vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento..

#### e la Giunta Comunale con atto n. 60 del 01/04/2020

**RICHIAMATO** il disposto del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 42 e agli artt. 178 - 181;

**VISTO** l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO dell'art. 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale vigente con particolare riferimento all'art. 45;

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento di Contabilità agli artt. 26 - 30;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successe modificazioni ed integrazioni, i pareri di seguito espressi:

parere favorevole espresso dell'Organo di revisione economico-finanziaria, secondo quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, let. b), punto 3 (modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni) e 7 (applicazione dei propri tributi), del D.Lgs 18/08/2000 n.267 con verbale n. 6 del 06/04/2020;

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa reso dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dott. Antonello Paolo Zaccone;

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Dirigente Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dott. Antonello Paolo Zaccone;

con voti unanimi espressi nelle forme di Legge resi in forma palese

**TESTO VIGENTE** 

Articolo 52

## DELIBERA di sottoporre al Consiglio Comunale

per i motivi esposti in premessa, l'approvazione delle seguenti modifiche al vigente regolamento sul canone occupazione suolo pubblico (COSAP) :

**TESTO MODIFICATO** 

Articolo 52

Indennità e Sanzioni amministrative  1. In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applicano le seguenti indennità e sanzioni amministrative pecuniarie, oltre agli interessi di mora al tasso legale calcolati sulle somme dovute a titolo di canone.  VIOLAZIONE  INDENNITA' E SANZIONE		contenute nel presente Regolamento, si	
Occupazione abusiva ex articolo 11	Sono dovuti oltre al canone:  > Interessi legali calcolati a decorrere dall'1/1 dell'anno in cui è stata rilevata l'occupazione abusiva sino alla data del versamento > Indennità pari al 30% del canone dovuto	Occupazione abusiva ex articolo 11	INDENNITA' E SANZIONE  Sono dovuti:  Indennità pari al canone dovuto  Interessi legali calcolati sull'indennità a decorrere dall'1/1 dell'anno in cui è stata rilevata
	Sanzione amministrativa di importo pari al 100% del canone dovuto		irilevata l'occupazione abusiva sino alla data del versamento Sanzione amministrativa di importo pari al 100% dell'indennità dovuta al netto degli interessi
Omesso pagamento del canone	Sono dovuti oltre al canone:  > Interessi legali calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento e sino alla data del	Omesso pagamento del canone	Sono dovuti oltre al canone:  > Interessi legali calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di

versamento
Sanzione
amministrativa di
importo pari al 100%
del canone dovuto

## Ritardato o parziale pagamento del canone

Sono dovuti oltre al canone totale o parziale non pagato:

- Interessi legali calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento e sino alla data del versamento
- Indennità pari al 10% del canone dovuto e non pagato, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza
- Indennità pari al 30% del canone dovuto e non pagato, se il pagamento avviene oltre 30 giorni dalla data di scadenza e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.
- Al ritardato, anche parziale, pagamento delle occupazioni permanenti temporanee oltre il 30 giugno successivo a quello dell'anno di competenza viene applicata una sanzione amministrativa importo pari al 50% del canone dovuto e non pagato

1bis. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del canone complessivamente dovuto dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a €uro 5,00.

- 2. Le indennità e sanzioni di cui al comma 1 si intendono applicate per ogni singola occupazione.
- 3. Le violazioni di cui al comma 1 vengono accertate dal Comune ovvero dal concessionario del servizio che provvede a notificare apposito atto di contestazione al trasgressore, con indicazione dei

- pagamento e sino alla data del versamento
- Sanzione amministrativa di importo pari al 100% del dell'indennità dovuta

# Ritardato o parziale pagamento del canone

Sono dovuti oltre al canone totale o parziale non pagato:

- Interessi legali calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento e sino alla data del versamento
- Indennità pari al 5% del canone dovuto e non pagato, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza
- Indennità pari al 15% del canone dovuto e non pagato, se il pagamento avviene oltre 30 giorni dalla data di scadenza e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.
- Al ritardato, anche parziale, pagamento delle occupazioni permanenti temporanee oltre il 30 giugno successivo a quello dell'anno di competenza viene applicata una sanzione amministrativa importo pari al 25% del canone dovuto e non pagato

1bis. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del canone complessivamente dovuto dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a €uro 5,00.

- 2. Le indennità e sanzioni di cui al comma 1 si intendono applicate per ogni singola occupazione.
- 3. Le violazioni di cui al comma 1 vengono accertate dal Comune ovvero dal concessionario del servizio che provvede a notificare apposito atto di

fatti attribuiti, delle norme applicate, delle somme dovute a titolo di canone, indennità, sanzioni ed interessi. L'atto di contestazione deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione e l'indicazione dell'organo al quale proporre ricorso.

- 4. Le spese di accertamento e notificazione dell'atto di contestazione sono poste a carico del trasgressore.
- 5. Avverso l'atto di contestazione gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento e avvalersi, nei casi previsti dalla legge, anche dell'istituto della mediazione.
- 6. Nel caso di mancata impugnazione nel termine predetto, il provvedimento di contestazione ed irrogazione di canone, indennità, sanzioni e/o interessi diviene definitivo.
- 7. Possono essere irrogate senza previa contestazione le sanzioni per omesso e ritardato pagamento del canone.

- contestazione al trasgressore, con indicazione dei fatti attribuiti, delle norme applicate, delle somme dovute a titolo di canone, indennità, sanzioni ed interessi. L'atto di contestazione deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione e l'indicazione dell'organo al quale proporre ricorso.
- 4. Le spese di accertamento e notificazione dell'atto di contestazione sono poste a carico del trasgressore.
- 5. Avverso l'atto di contestazione gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento e avvalersi, nei casi previsti dalla legge, anche dell'istituto della mediazione.
- 6. Nel caso di mancata impugnazione nel termine predetto, il provvedimento di contestazione ed irrogazione di canone, indennità, sanzioni e/o interessi diviene definitivo.
- 7. Possono essere irrogate senza previa contestazione le sanzioni per omesso e ritardato pagamento del canone.

#### Articolo 53

### Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

- Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.
   Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2018 vengono
- 2. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2018 vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento..

#### Articolo 53

### Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. 2. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020 vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento..
- di DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge;
- di DARE MANDATO alla Settore Risorse Finanziarie e tributi Servizio TIA/TARES/TARI di:
  - a) PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione e del "Regolamento per la disciplina e l'applicazione del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche" (C.O.S.A.P.) aggiornato con le modifiche oggetto della presente deliberazione;
  - b) INVIARE, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214), come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, copia della presente deliberazione e del nuovo "Regolamento per la disciplina e l'applicazione del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche" (C.O.S.A.P.) per via telematica, mediante inserimento del testo allegato al presente atto, di cui costituisce parte sostanziale e integrante, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, provvedendo così agli adempimenti di legge.

e il Consiglio Comunale DELIBERA

**DI APPROVARE** le seguenti modifiche al vigente regolamento sul canone occupazione suolo pubblico (COSAP) :

## TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO Articolo 52 Articolo 52

#### Indennità e Sanzioni amministrative

In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applicano le seguenti indennità e sanzioni amministrative pecuniarie, oltre agli interessi di mora al tasso legale calcolati sulle somme dovute a titolo di canone.

VIOLAZIONE	INDENNITA' E	
	SANZIONE	
Occupazione abusiva ex articolo 11	Sono dovuti oltre al canone:  > Interessi legali calcolati a decorrere dall'1/1 dell'anno in cui è stata rilevata l'occupazione abusiva sino alla data del versamento > Indennità pari al 30% del canone dovuto > Sanzione amministrativa di importo pari al 100% del canone dovuto	
Omesso pagamento del canone	Sono dovuti oltre al canone:  > Interessi legali calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento e sino alla data del versamento > Sanzione amministrativa di importo pari al 100% del canone dovuto	
Ritardato o parziale pagamento del canone	Sono dovuti oltre al canone totale o parziale non pagato:  > Interessi legali calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di	

#### Indennità e Sanzioni amministrative

 In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applicano le seguenti indennità e sanzioni amministrative pecuniarie, oltre agli interessi di mora al tasso legale

.

_		
VIOLAZIONE	INDENNITA' E	
0	SANZIONE	
Occupazione abusiva ex articolo 11	Sono dovuti:  > Indennità pari al canone dovuto  > Interessi legali calcolati sull'indennità a decorrere dall'1/1 dell'anno in cui è stata rilevata l'occupazione abusiva sino alla data del versamento  > Sanzione amministrativa di importo pari al 100% dell'indennità dovuta al netto degli interessi	
Omesso pagamento del canone	Sono dovuti oltre al canone:  > Interessi legali calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento e sino alla data del versamento > Sanzione amministrativa di importo pari al 100% del dell'indennità dovuta	
Ritardato o parziale pagamento del canone	Sono dovuti oltre al canone totale o parziale non pagato:  Interessi legali calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello	

- pagamento e sino alla data del versamento
- ➢ Indennità pari al 10% del canone dovuto e non pagato, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza
- Indennità pari al 30% del canone dovuto e non pagato, se il pagamento avviene oltre 30 giorni dalla data di scadenza e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.
- Al ritardato, anche parziale, pagamento occupazioni delle permanenti temporanee oltre il 30 giugno successivo a quello dell'anno di competenza viene applicata una sanzione amministrativa di importo pari al 50% del canone dovuto e non pagato
- 1bis. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del canone complessivamente dovuto dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a €uro 5,00.
- 2. Le indennità e sanzioni di cui al comma 1 si intendono applicate per ogni singola occupazione.
- 3. Le violazioni di cui al comma 1 vengono accertate dal Comune ovvero dal concessionario del servizio che provvede a notificare apposito atto di contestazione al trasgressore, con indicazione dei fatti attribuiti, delle norme applicate, delle somme dovute a titolo di canone, indennità, sanzioni ed interessi. L'atto di contestazione deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione e l'indicazione dell'organo al quale proporre ricorso.
- 4. Le spese di accertamento e notificazione dell'atto di contestazione sono poste a carico del trasgressore.
- 5. Avverso l'atto di contestazione gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento e avvalersi, nei casi previsti dalla legge, anche dell'istituto della mediazione.
- 6. Nel caso di mancata impugnazione nel termine

- di scadenza del termine di pagamento e sino alla data del versamento
- Indennità pari al 5% del canone dovuto e non pagato, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza
- Indennità pari al 15% del canone dovuto e non pagato, se il pagamento avviene oltre 30 giorni dalla data di scadenza e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.
- Al ritardato, anche parziale, pagamento delle occupazioni permanenti е temporanee oltre il 30 giugno successivo a quello dell'anno di competenza viene applicata una sanzione amministrativa importo pari al 25% del canone dovuto e non pagato
- 1bis. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del canone complessivamente dovuto dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a €uro 5,00.
- 2. Le indennità e sanzioni di cui al comma 1 si intendono applicate per ogni singola occupazione.
- 3. Le violazioni di cui al comma 1 vengono accertate dal Comune ovvero dal concessionario del servizio che provvede a notificare apposito atto di contestazione al trasgressore, con indicazione dei fatti attribuiti, delle norme applicate, delle somme dovute a titolo di canone, indennità, sanzioni ed interessi. L'atto di contestazione deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione e l'indicazione dell'organo al quale proporre ricorso.
- 4. Le spese di accertamento e notificazione dell'atto di contestazione sono poste a carico del trasgressore.
- 5. Avverso l'atto di contestazione gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento e avvalersi, nei casi previsti dalla legge, anche dell'istituto della mediazione.

- predetto, il provvedimento di contestazione ed irrogazione di canone, indennità, sanzioni e/o interessi diviene definitivo.
- 7. Possono essere irrogate senza previa contestazione le sanzioni per omesso e ritardato pagamento del canone.
- 6. Nel caso di mancata impugnazione nel termine predetto, il provvedimento di contestazione ed irrogazione di canone, indennità, sanzioni e/o interessi diviene definitivo.
- 7. Possono essere irrogate senza previa contestazione le sanzioni per omesso e ritardato pagamento del canone.

#### Articolo 53

### Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- 2. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2018 vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento..

#### Articolo 53

### Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- 2. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020 vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.
- **di DARE ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge;
- di DARE MANDATO alla Settore Risorse Finanziarie e tributi Servizio TIA/TARES/TARI di:
  - C) PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione e del "Regolamento per la disciplina e l'applicazione del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche" (C.O.S.A.P.) aggiornato con le modifiche oggetto della presente deliberazione;
  - d) INVIARE, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214), come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, copia della presente deliberazione e del *nuovo "R*egolamento per la disciplina e l'applicazione del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche" (C.O.S.A.P.) per via telematica, mediante inserimento del testo allegato al presente atto, di cui costituisce parte sostanziale e integrante, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, provvedendo così agli adempimenti di legge.

#### e con successiva votazione unanime resa in forma palese

#### **DICHIARA**

l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

:

Il Presidente invita l'Assessore Lumiera ad illustrare la proposta sopra indicata sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio

(vedi interventi)

Interviene il Sig. Cons. Abonante che illustra un emendamento posto agli atti (vedi interventi)

Interviene l'Assessore Lumiera che esprime il parere sfavorevole della Giunta all'emendamento

(vedi interventi)

Intervengono per discussione generale i Sigg. Cons. Serra, Pavanello, Abonante, Bianchini (vedi interventi)

Il Presidente indice la votazione per appello nominale sull'emendamento sopra indicato Il Segretario Generale procede all'appello

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 10 favorevoli (Abonante, Barrera, Berta, Demarte, Gentiluomo, Malagrino, Mazzoni, Oneto, Rossa, Serra), 17 contrari (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Guazzotti, Iacovoni, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato), 2 astenuti (Locci, Foglino), resi in forma palese

#### **DELIBERA**

Di respingerlo

Entra il Sig. Cons. Castellano (pres. 30)

Il Presidente indice la votazione per appello nominale sulla proposta sopra indicata Il Segretario Generale procede all'appello

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 21 favorevoli (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castellano, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Foglino, Guazzotti, Iacovoni, Locci, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato), nessun contrario e 9 astenuti (Abonante, Barrera, Berta, Gentiluomo, Malagrino, Mazzoni, Oneto, Rossa, Serra), resi in forma palese

**DELIBERA** 

Di approvarla



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2020 / 74

Ufficio Proponente: Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi

Oggetto: COSAP - MODIFICA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COMUNALE N. 46/44 -89/18060 DEL 26/03/2019

Parere Tecnico		
Ufficio Proponente (Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi)		
In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.		
Sintesi parere: Parere Favorevole		
Data 07/04/2020	Il Responsabile di Settore	
	Antonello Paolo Zaccone	

Parere Contabile -

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/04/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonello Paolo Zaccone

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LOCCI EMANUELE

IL SEGRETARIO GENERALE GANCI FRANCESCA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: